



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione

**Fondo Sociale Europeo
P.O.R. Piemonte
Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione”
2007-2013**

**Le procedure e i criteri
di selezione delle operazioni**

(ex Regolamento (CE) 1083/06 art. 65.a)

*Approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE Ob.2 il 13/12/2007
Adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 30-7893 del 21/12/2007*

INDICE

| | |
|--|----|
| Introduzione | 1 |
| 1. Normativa di riferimento | 2 |
| 2. Aspetti generali del modello di valutazione | 3 |
| 3. Principi generali del sistema di valutazione e selezione delle operazioni | 5 |
| 4. Avvisi (di diritto pubblico) per la selezione e valutazione dei progetti | 6 |
| 5. Il sistema degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture | 13 |
| 6. Finanziamenti diretti alle persone ed alle imprese..... | 14 |

Introduzione

Il presente documento definisce i criteri di selezione delle operazioni co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo di programmazione 2007-2013, sottoposti ad esame e approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, quale autorità responsabile della verifica dell'efficacia e della qualità dell'attuazione del Programma Operativo. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 l'approvazione delle procedure e dei criteri di selezione per il finanziamento dei singoli progetti deve avvenire entro sei mesi dall'approvazione del Programma Operativo, lasciando impregiudicata la possibilità di intervenire con revisioni in corso di svolgimento del Programma stesso, secondo le esigenze della programmazione.

Le modalità di accesso ai Fondi Strutturali devono essere finalizzate a consentire, da parte dell'Autorità di Gestione, un'adeguata rilevazione in fase istruttoria delle diverse variabili capaci di rendere ragione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi che si andranno ad erogare.

L'individuazione di queste variabili non può essere indipendente dalle conoscenze acquisite nelle esperienze passate, maturate all'interno degli organismi finora delegati a questo tipo di scelta; non può inoltre essere slegata dalle variabili socio-demografiche caratterizzanti il contesto in cui i diversi interventi saranno implementati.

La logica della valutazione ex-ante prospettata dalla Regione Piemonte tende quindi a porre in primo piano la trasparenza e la comparabilità del giudizio: la prima viene raggiunta attraverso la dichiarazione a priori del contenuto e delle modalità di costruzione dei criteri e degli indicatori che si intendono adottare per valutare ed ordinare le domande di finanziamento ed i relativi progetti; la seconda viene raggiunta attraverso l'uniformità del trattamento cui vengono sottoposti tutti i progetti nel tentativo di rendere quanto più possibile oggettivi i giudizi limitando gli ambiti di soggettività ed i conseguenti rischi (di distorsione).

Questo assunto implica la definizione di un modello di valutazione in grado di generare criteri certi ma allo stesso tempo capace di garantire un margine di flessibilità in funzione delle diverse tipologie di attività per cui si prevede il co-finanziamento del P.O.R FSE 2007-2013.

Tali criteri dovranno poter essere utilizzati sia quando si opti per il sistema di valutazione affidato a strutture di valutazione interne all'Amministrazione, sia quando si ricorra a esperti esterni all'amministrazione.

1. Normativa di riferimento

I riferimenti normativi alla base del presente documento sono i seguenti:

- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Programma Operativo Regionale Ob.2 “Competitività e Occupazione” FSE 2007-2013 approvato con Decisione C(2007)5464 del 06/11/2007;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e s.m.i.;
- Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale” e s.m.i.;
- Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro” e s.m.i.;
- Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 “ e s.m.i.;
- Legge regionale 27 novembre 2006, n. 36, "Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale";
- D.G.R. 19 giugno 2006, n. 29-3181 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali”;
- DGR n. 152-3672 del 02/08/2006 “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -

modalita' di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)”;

2. Aspetti generali del modello di valutazione

Il “modello di valutazione ex-ante” riguarda sia gli interventi realizzati a gestione regionale sia gli interventi trasferiti agli Organismi Intermedi.

Il modello consente di selezionare, entro un dato numero di progetti, quelli che presentano caratteristiche tali da assicurare maggiormente il raggiungimento degli obiettivi che il dispositivo di selezione intende perseguire.

I progetti possono essere finalizzati ad incidere direttamente sulle condizioni delle persone (azioni “rivolte a persone”) oppure possono essere finalizzati a qualificare e potenziare i sistemi regionali della formazione professionale e del lavoro (“azioni di sistema e di accompagnamento”).

L’azione valutativa deve necessariamente informare la costruzione del bando, del formulario e comunque del quadro logico sulla base del quale le proposte progettuali vengono presentate; quanto più si adotta un “impianto” di valutazione esplicito e preciso nei suoi “elementi”, tanto più le domande di finanziamento potranno contenere proposte progettuali corredate di tutte le informazioni utili ad una corretta azione valutativa.

Gli elementi che caratterizzano il modello di valutazione ex-ante si articolano in:

- **Classi della valutazione** → rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici oggetti di valutazione e su cui il valutatore è chiamato ad esprimersi;
- **Oggetti di valutazione** → oggetti specifici rispetto al quale si valutano le classi della valutazione individuate; rappresentano una declinazione delle diverse classi di valutazione in funzione degli obiettivi particolari dell’operazione posta a finanziamento;
- **Criteri** → rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti;
- **Indicatori** → sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e che supportano la formulazione di un giudizio. Un indicatore deve produrre un’informazione sintetica, semplice e che può essere facilmente e univocamente rilevata e compresa;
- **Standard di riferimento** → definiscono i livelli di riferimento lungo una dimensione normativa o una scala, in relazione ai quali un progetto viene valutato, per ciascun oggetto, rispetto ad un dato criterio;

- **Sistema di pesi** → rappresenta l'ordinamento delle preferenze/scelte e indica se un criterio è più (o meno) importante di un altro nella formulazione di un giudizio. Il sistema di pesi associato ad un criterio può essere espresso come una percentuale (esso è utilizzato in particolare nell'analisi *multicriteria*).
- **Punteggio** → costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del quale viene definita la graduatoria dei progetti valutati.

In sintesi, il sistema predisposto si caratterizza per alcuni aspetti specifici:

- ◇ **“strutturazione”**: per ciascuno degli oggetti di valutazione individuati sono esplicitati e specificati criteri, indicatori, standard di riferimento, pesi/punteggio, ambito di rilevazione;
- ◇ **“trasparenza”**: è articolato su step metodologici consequenziali che si sviluppano, con le stesse modalità, a partire da ciascuno degli oggetti di valutazione individuati;
- ◇ **“flessibilità”**: è adottabile per diverse tipologie di progetti programmabili con differenti modalità ed in ambiti tematici differenti;
- ◇ **“capacità evolutiva”**: consente di essere sottoposto ad operazioni di aggiornamento in funzione della evoluzione delle variabili di contesto, degli obiettivi della programmazione, della normativa di riferimento, ecc.;
- ◇ **“focalizzazione qualitativa”**: prevede indicatori e standard diretti ad esprimere giudizi di valore su ciascuno degli oggetti di valutazione;
- ◇ **“adattabilità”**: a seconda delle circostanze possono essere rimossi gli oggetti ritenuti non rilevanti per quella specifica tipologia di intervento o, viceversa, possono essere individuati ulteriori oggetti di valutazione.

3. Principi generali del sistema di valutazione e selezione delle operazioni

In osservanza di quanto previsto dal Programma Operativo Regionale FSE Ob. 2 - “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, cui è affidata l’attuazione del Programma, *ricorrono a procedure aperte di selezione dei progetti relativi ad attività formative*, mediante chiamata dei progetti attraverso la pubblicazione di avvisi di diritto pubblico.

Al fine di garantire la qualità delle azioni finanziate, l’accesso ai finanziamenti per le attività formative – fermo restando il rispetto delle norme in materia di concorrenza – sarà in linea con il sistema di accreditamento, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, l’Autorità di Gestione del P.O. promuoverà le diverse operazioni nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali in materia, applicando il Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ivi compresa la giurisprudenza europea.

Nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di concessioni, l’Autorità di gestione potrà identificare eventuali situazioni specifiche di rilevanza regionale o nazionale, che saranno preventivamente esaminate e sottoposte, rispettivamente, al Comitato di Sorveglianza del P.O. o del Comitato nazionale risorse umane del QSN.

4. Avvisi (di diritto pubblico) per la selezione e valutazione dei progetti

La strategia regionale in favore delle risorse umane, perseguita dal Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013, prende le mosse dall'obiettivo generale previsto nel Documento Strategico Regionale (DSR) e nel Documento Unico di Programmazione Strategico Operativa (DPSO): **qualificare la popolazione e il lavoro.**

Lo strumento primario nell'attuazione delle politiche regionali in materia di lavoro, formazione professionale e di orientamento è rappresentato dalle delibere programmatiche (direttive/atti di indirizzo) e, a tale scopo, le norme regionali (L.R. 63/95, L.R. 41/98) affidano importanza centrale al ruolo della concertazione e del confronto con le rappresentanze sociali.

Il principio guida che presiede all'adozione di direttive/atti di indirizzo è la trasparenza.

Esse infatti consentono agli operatori di conoscere ogni aspetto relativo alle modalità di attuazione del programma regionale, dalla presentazione delle domande da parte degli operatori stessi all'erogazione dei contributi.

In materia di formazione professionale e orientamento, inoltre, con l'emanazione della L.R. 44/2000 è stato definito il quadro delle responsabilità, decentrando alle Province a partire dall'anno 2002, la gestione delle attività previste nelle direttive annuali a partire dalla funzione di emissione bandi. Restano esclusi dal trasferimento i provvedimenti relativi all'attuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse che impongono la gestione a livello regionale.

L'Autorità di Gestione può effettuare visite di audit presso le Province e assume tutti i provvedimenti - ivi compresa la revoca dei finanziamenti trasferiti - volti ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia,.

La Regione al fine di assicurare un quadro unitario di riferimento per l'attuazione degli interventi formativi previsti dalla programmazione del FSE adotta linee guida per la predisposizione degli avvisi pubblici a titolarità provinciale.

4.1 Sistema di valutazione

METODOLOGIA *MULTICRITERIA*

Il modello di valutazione individuato nel presente documento è basato sulla metodologia *multicriteria*, consistente nell'adozione di più criteri (differenti a seconda del dispositivo di selezione adottato e pertinenti con le finalità dell'azione) in grado di garantire oggettività¹ nella valutazione dei progetti, unita ad un elevato grado di affidabilità nel processo di selezione delle proposte.

Ogni valutazione è il frutto del sistema di preferenze, derivata dalla combinazione di diversi criteri di valutazione utilizzati dal decisore nell'esprimere il giudizio.

Solo al termine del processo di istruttoria si è in grado di ricomporre la valutazione finale complessiva ed evincere la qualità complessiva del progetto valutato. I risultati di questo processo consentono di condurre all'elaborazione delle graduatorie delle domande di finanziamento per ogni avviso pubblico.

Il modello di funzionamento è aperto e dinamico e pertanto passibile di eventuali adattamenti e revisioni in rapporto sia ad elementi interni (attraverso la verifica della effettiva capacità di selezionare e del miglioramento continuo della sua efficienza), sia ad elementi esterni (attraverso gli adattamenti richiesti dal contesto e dal quadro normativo di riferimento).

La possibilità di rivedere criticamente il modello in considerazione dei risultati, rappresenta la fase finale della messa a punto del meccanismo di selezione dei progetti.

¹ Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 63/95 "nessun Ente pubblico o privato può vantare verso la Regione posizione di privilegio o preferenza per l'attuazione della politica regionale di formazione professionale. Il principio del pluralismo, inteso come molteplicità dei soggetti attuatori e diversità di proposte formative è una connotazione essenziale del sistema di formazione".

4.1.1 Valutazione ai fini della selezione delle proposte progettuali (procedimento standard con graduatoria)

La valutazione delle proposte progettuali in esito all'avviso pubblico, come anticipato, si fonda su "fattori" di valutazione definiti; ogni processo valutativo, pur nell'ambito degli specifici obiettivi e modalità attuative, deve applicare i seguenti "fattori" valutativi :

- Classi della valutazione
- Oggetti di valutazione
- Criteri
- Indicatori
- Standard di riferimento
- Sistema di pesi
- Punteggio

La "gerarchia degli elementi" costitutivi l'impianto sopraccitato (*classi-oggetti-criteri-indicatori-pesi-standard*) trova evidenza all'interno di atti di programmazione di diverso livello (*atti di indirizzo-bandi-disposizioni attuative-manuali di valutazione*).

La direttiva/atto di indirizzo deve contenere *almeno* l'indicazione delle "classi di valutazione", mentre l'individuazione degli oggetti, criteri, indicatori e relative soglie/standard può trovare collocazione a livello di avviso di bando, di disposizioni tecniche di dettaglio o di manuale di valutazione, fermo restando il principio per cui tali elementi devono essere resi noti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle proposte.

Le classi di valutazione definite *obbligatoriamente nella direttiva/atto di indirizzo* afferiscono :

- A. Soggetto proponente;
- B. Caratteristiche della proposta progettuale (operazione);
- C. Priorità;
- D. Sostenibilità;
- E. Offerta economica;

Nel caso in cui la particolare natura dell'intervento lo richieda, a fronte di adeguata motivazione, si potrà:

- introdurre classi aggiuntive che concorrano alla valutazione;
- non applicare una o più classi.


Qualora, ad esempio, all'interno degli avvisi pubblici (bandi) vengano previsti parametri "predeterminati" di costo dell'intervento (parametro costo/ora/allievo, parametro costo/ora/corso, quota capitaria,..), la classe "offerta economica", di norma, non sarà applicabile.

I restanti elementi (oggetti-criteri-indicatori-standard-punteggi) che compongono il sistema di valutazione debbono essere definiti di volta in volta in funzione delle diverse tipologie di attività e di destinatari previsti.

Nella tabella seguente sono riportati a mero titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, alcuni oggetti per ciascuna delle classi di valutazione individuate.

| Classe | Oggetto | Descrizione dell'oggetto/Criterio |
|---|-----------------------------------|--|
| A) Soggetto proponente | A1. Esperienza progressa | esiti occupazionali, capacità realizzativa, ecc. |
| | A2. Reti e partenariati | caratteristiche e organizzazione, integrazione con la realtà territoriale ecc. |
| B) Caratteristiche della proposta progettuale | B1. Congruenza | obiettivi specifici, destinatari articolazione delle attività, metodologie didattiche, strumentazione, contenuti formativi, ecc. |
| | B2. Innovazione | strategie e metodologie innovative |
| C) Priorità | C1. Priorità della programmazione | sviluppo sostenibile, pari opportunità priorità regionali e/o locali in relazione alla natura dell'intervento, ai destinatari, al contesto socio-economico, ecc. |
| D) Sostenibilità | D1. Organizzazione | capacità organizzativa nel formulare proposte sostenibili rispetto alle finalità dell'avviso |
| E) Offerta economica (laddove rilevante) | E1. Economicità | ribasso rispetto al massimo valore concedibile |

A titolo di esempio per le attività corsuali il flusso seguente illustra il procedimento sopradescritto immaginando che l'oggetto B1 (Congruenza) abbia un punteggio pari a 50 su un totale max di 100 punti assegnato alla classe B.



*** Codifica punteggi**

- non coerente (0 pt)
- scarsamente coerente (10 pt)
- Parzialmente coerente/ coerente ma incompleta (20 pt)
- totalmente coerente (30 pt)

**** Codifica punteggi**

- non coerente (0 pt)
- scarsamente coerente (7 pt)
- Parzialmente coerente/ coerente ma incompleta (14 pt)
- totalmente coerente (20 pt)

4.1.2 Valutazione ai fini della costruzione di cataloghi dell'offerta (procedimento a catalogo senza graduatoria)

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi responsabili dell'attuazione degli interventi possono, in particolare nei meccanismi di assegnazione che privilegiano la scelta individuale del soggetto destinatario, istituire tramite avviso pubblico cataloghi strutturati dell'offerta coerenti con i fabbisogni rilevati e gli standard regionali.

Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza l'iscrizione al catalogo è aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi individuati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

A tal fine il meccanismo di selezione prevede secondo la metodologia multicriteria (cfr 4.1) l'applicazione delle seguenti classi di valutazione:

- A. Soggetto proponente;**
- B. Caratteristiche dell'operazione.**

Nel caso in cui la particolare natura dell'intervento lo richieda, a fronte di adeguata motivazione, si potrà:

- introdurre classi aggiuntive che concorrano alla valutazione;
- non applicare una o più classi.

La formula del “*catalogo aperto*” che si intende adottare prevede un aggiornamento periodico dello stesso. L'inserimento dei soggetti erogatori nel catalogo non comporta il diritto al finanziamento della prestazione in quanto tale diritto è legato alla libera scelta del soggetto destinatario dell'intervento.

Nella tabella seguente sono riportati a mero titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, alcuni oggetti per ciascuna delle classi di valutazione individuate

| Classe | Oggetto | Descrizione dell'oggetto/Criterio |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| A) Soggetto proponente | A1. Struttura organizzativa | Possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione del servizio richiesto |
| B) Caratteristiche dell'operazione | B1. Coerenza del servizio offerto | Servizio offerto rientrante tra le tipologie previste dell'avviso pubblico |

4.2 Il nucleo di valutazione

La valutazione delle operazioni selezionate tramite avvisi di diritto pubblico è affidata ad un “*Nucleo di valutazione*”, presieduto da un dirigente (o funzionario incaricato) dell’Amministrazione responsabile dell’operazione.

Il nucleo di valutazione è composto da un gruppo di referenti interni e/o esperti esterni.

I referenti interni e gli esperti esterni componenti il Nucleo di valutazione vengono individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità, certificate anche mediante l’inserimento in appositi elenchi regionali.

Nel caso in cui il Nucleo di valutazione sia esclusivamente composto da personale interno del soggetto responsabile dell’operazione, all’occorrenza può avvalersi di esperti esterni per l’acquisizione di pareri specifici.

5. Il sistema degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Come già evidenziato in precedenza nella misura in cui le azioni finanziate diano luogo ad appalti pubblici, le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole del Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del 24.07.2006, e di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa normativa di recepimento nazionale e regionale / provinciale.

In particolare ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", *l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di **economicità, efficacia, tempestività e correttezza**; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di **libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità**.*

Rinviando alla normativa di riferimento per tutti gli aspetti di dettaglio, l'affidamento di lavori, servizi e forniture deve, di norma, avvenire previa verifica da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice del possesso da parte dei concorrenti alle procedure di aggiudicazione dei seguenti requisiti:

- requisiti di carattere generale;
- requisiti di idoneità professionale (se previsti);
- capacità economica e finanziaria;
- capacità tecnico-professionale.

In merito alla valutazione delle offerte si applica la disciplina dettata dal titolo V del Dlgs 163/06.

6. Finanziamenti diretti alle persone ed alle imprese

Nel caso di *finanziamenti diretti alle persone ed alle imprese* tramite il ricorso a forme di finanziamento innovative (*Voucher o similari*), l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi responsabili dell’attuazione degli interventi si impegnano, laddove possibile, a istituire cataloghi strutturati dell’offerta coerenti con i fabbisogni rilevati e gli standard regionali.

Sul versante della domanda, fermo restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, potranno essere inseriti criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni del Programma Operativo, in relazione alle caratteristiche dei destinatari finali e delle finalità delle diverse azioni.

La diffusione di tali modalità di finanziamento verrà attentamente vagliata al fine di salvaguardare l’esigenza di qualità e monitorabilità degli interventi finanziati.